

# **ASSI Associazione Italiana Incentive & Convention**

## **STATUTO**

### **COSTITUZIONE – SEDE E DURATA**

Art. 1 –

E' costituita l'Associazione Italiana delle Agenzie di Incentivazione e Conventions.

L'Associazione ha sede attualmente a Milano in c.so Venezia 49.

L'Associazione è a tempo indeterminato e può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'art. 14 del presente Statuto.

### **SCOPI**

Art. 2

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Essa si propone di:

- a. tutelare gli interessi delle Associate nel campo dei viaggi di incentivazioni, conventions e nei settori a questi collegati;
- b. incoraggiare e promuovere qualsiasi attività e iniziativa rivolta a far progredire lo sviluppo delle incentivazioni mediante viaggi;
- c. fornire alle Associate servizi di assistenza e di informazione professionale;
- d. rappresentare la categoria presso autorità, enti ed associazioni in Italia e all'estero;
- e. rappresentare la categoria presso i fornitori di servizi sia in Italia che all'estero al fine di tutelare gli interessi degli Associati;
- f. curare l'osservanza, da parte delle Associate delle norme della deontologia professionale nonché il rispetto del codice di autodisciplina delle attività di incentivazione e conventions;
- g. creare un marchio di qualità che tuteli e garantisca i prodotti forniti agli Utenti;
- h. creare un'Associazione di Agenzie con comprovate esperienze tecniche e professionali che possa esercitare un'attività altamente specialistica.

### **ASSOCIATI**

Art. 3

Possono fare parte dell'Associazione tutte le Agenzie che svolgono attività preminente di organizzazione di viaggi di incentivazione, conventions, special events, meetings, concorsi e gestione delle campagne di promozione e meccaniche di incentivazione con quanto in esse concernente, divisi in due categorie:

- Associati
- Associati certificati

Gli Associati certificati devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a. operino da non meno di tre anni;
- b. siano dirette da persone ritenute, a giudizio del Consiglio Direttivo dell'Associazione, tecnici con provata esperienza (almeno quinquennale) nel settore dell'organizzazione viaggi e meccaniche di incentivazione;
- c. siano in grado di dimostrare l'idoneità a svolgere attività di consulenza e/o di gestione delle campagne e di fornitura dei relativi servizi mediante presentazione di tre Case History realizzate, da presentare all'atto della domanda d'iscrizione alla Associazione. I Committenti non dovranno far parte, a nessun titolo, allo stesso gruppo finanziario o industriale della Agenzia richiedente l'ingresso all'Associazione;
- d. abbiano almeno tre dipendenti iscritti a libro paga, più un rappresentante legale, purchè quest'ultimo svolga la sua attività predominante nell'ambito della Agenzia che chiede l'iscrizione;
- e. abbiano una struttura di servizi, interni ed esterni, tale da comprovare esperienza e capacità nell'assistenza, consulenza e realizzazione di eventi collegati a viaggi, conventions, meeting, concorsi e special events e dimostrino di poter offrire in permanenza almeno i seguenti servizi: consulenza di marketing operativo, assistenza e consulenza nella progettazione, gestione dell'EDP relativo, creazione e realizzazione della comunicazione relativa alla campagna di incentivazione;
- f. dispongano nella loro struttura interna di un Direttore tecnico con abilitazione rilasciata dalla Regione;
- g. non abbiano in corso procedimenti giudiziari relativi all'attività commerciale e presentino certificato antimafia;
- h. abbiano sottoscritto le Assicurazioni di legge oltre alle integrazioni richieste dal Consiglio Direttivo.

## **ECCEZIONI**

Art. 4

Non possono fare parte dell'Associazione le Agenzie i cui titolari, amministratori o dipendenti principali siano interdetti, falliti o colpiti da condanne penali per le quali non abbiano ottenuto la riabilitazione ovvero abbiano notoriamente mancato ai propri impegni commerciali.

Art. 5

Non possono fare parte dell'Associazione Agenzie vincolate in termini finanziari e gestionali a partiti politici.

Art. 6

Non possono fare parte dell'Associazione Agenzie non in possesso di regolare licenza di esercizio, rilasciata dalla Regione.

## **RAPPRESENTANZA**

### **Art. 7**

All'atto dell'ammissione nell'Associazione, ogni Associata deve delegare, con comunicazione scritta, una persona ed un sostituto di detta persona, che la rappresenterà in tutte le attività associative.

Tale persona non potrà avere anche indirettamente interessi in conflitto con quelli dell'Associazione.

Ove tale contrasto si manifesti in seguito, come in ogni caso di indisponibilità della persona delegata, l'Associata è tenuta a comunicare senza indugio al Consiglio Direttivo, il nome del nuovo rappresentante da essa nominato in sostituzione temporanea o definitiva.

## **AMMISSIONE**

### **Art. 8**

L'adesione all'Associazione avviene dietro presentazione di domanda scritta di ammissione diretta al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

La domanda deve contenere:

- a. tutti i dati aziendali e sufficienti notizie atte a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'Associazione;
- b. l'indicazione della persona fisica che rappresenta l'Associata in seno all'Assemblea;
- c. l'accettazione integrale ed incondizionata del presente Statuto e del Codice di autodisciplina delle attività di viaggi di incentivazione e conventions.

Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

Verificati i requisiti richiesti, l'ammissione dell'Associata viene deliberata, con giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti, entro tre mesi dal ricevimento della domanda.

L'eventuale rifiuto della domanda non dovrà essere giustificato.

## **DECADENZA DELL'ASSOCIATA**

### **Art. 9**

Cessa automaticamente di fare parte dell'Associazione l'Associata che:

- a. ne receda volontariamente. Il recesso ha effetto immediato;
- b. sia dichiarata fallita o assoggettata a procedure concorsuali o per la quale sia intervenuto uno degli impedimenti contemplati dall'art. 4 del presente Statuto;
- c. cessi la propria attività;
- d. venga radiata dall'Associazione nell'ipotesi di cui all'art. 8 del presente Statuto.

L'Associata che per qualsiasi motivo decade dall'Associazione non conserva alcun diritto sul patrimonio associativo.

## **RADIAZIONE**

### **Art. 10**

Può essere esclusa dall'Associazione l'Associata che:

- a. si sia resa responsabile, a giudizio dell'Assemblea, di comportamenti morali e professionali ritenuti lesivi o incompatibili con gli interessi dell'Associazione, degli Associati o di violazione del codice di autodisciplina delle attività di incentivazione e conventions;
- b. si sia resa inadempiente nel pagamento delle quote e/o dei contributi associativi a norma degli art. 11 e 12 del presente Statuto;
- c. abbia omesso di sostituire, nonostante l'invito del Consiglio Direttivo, il proprio delegato quando questi si sia trovato in situazione di conflitto con gli interessi dell'Associazione;
- d. siano stati giudicati non idonei ad operare nel settore, per gravi e giustificate carenze denunciate o dal Committente o da altre Associazioni di controllo.

L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria e contemporaneamente comunicata, con lettera raccomandata, all'Associata interessata. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. L'Associata ha diritto di essere ascoltata, ma non ha diritto di voto.

## **QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI STRAORDINARI**

### **Art. 11**

I contributi associativi per l'anno successivo sono stabiliti, entro il 31 dicembre di ogni anno, dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Detti contributi sono costituiti da una quota fissa uguale a tutte le Associate e da una quota variabile stabilita in base alla fascia di fatturato di ogni Associata, in conformità della delibera annuale dell'Assemblea. Le quote devono essere corrisposte all'Associazione alla scadenza del 31 marzo.

La posizione di iscritto ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo può richiedere a tutte le Associate, previa autorizzazione dell'Assemblea, altre contribuzioni integrative, sia per esigenze sociali di carattere straordinario e improrogabile sia per particolari attività e servizi associativi, fissandone le priorità e scadenze di pagamento.

I fondi dell'Associazione verranno depositati nelle banche designate dal Consiglio Direttivo.

I beni mobili ed immobili di cui l'Associazione divenga proprietaria a qualsiasi titolo e tutti gli altri valori di cui abbia la proprietà, costituiscono il patrimonio dell'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione è in ogni caso vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **PAGAMENTO DELLE QUOTE**

### **Art. 12**

Ogni associata è tenuta al pagamento delle quote sociali e delle contribuzioni integrative deliberate dall'Assemblea per l'anno successivo ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto. Le quote sono frazionabili ad esclusione di quelle a carico delle Associate entrate a fare parte dell'Associazione successivamente al 30 giugno, rispetto alle quali la quota sarà dimezzata.

In ogni caso di decadenza dall'Associazione, l'Associata è tenuta al pagamento della quota sociale e dei contributi integrativi fino al termine dell'anno in corso.

## **MOROSITA'**

### **Art. 13**

In caso di mora il Consiglio Direttivo provvede a richiedere all'Associata la quota sociale e/o i contributi integrativi arretrati, fissando il termine ultimo entro cui l'Associata è tenuta a eseguire il pagamento.

Nel caso di mancato adempimento entro detto termine, il Consiglio sospenderà l'Associata morosa da ogni attività sociale e potrà proporre all'Assemblea la radiazione dall'Associazione, salvo ricorso alle vie legali per il recupero del credito vantato nei confronti dell'Associata.

## **ORGANI ASSOCIATIVI**

### **Art. 14**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. Assemblea
- b. Consiglio Direttivo
- c. Presidente
- d. Revisore dei Conti
- e. Collegio dei Probiviri

## **ASSEMBLEA: Costituzione**

### **Art. 15**

L'Assemblea ordinaria delle associate viene convocata dal Presidente:

- entro il 30 giugno di ogni anno per deliberare sul preventivo relativo alla gestione dell'anno successivo, sulla nomina delle cariche sociali e sulla determinazione delle quote associative per l'anno successivo;
- entro il 30 giugno di ogni anno per deliberare sul rendiconto del Consiglio Direttivo relativo alla passata gestione.

## **ASSEMBLEA: Composizione e validità**

### **Art. 16**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione è composta dai rappresentanti di tutte le Associate e convocata mediante lettera raccomandata pervenuta almeno 15 giorni prima della data fissata per la deliberazione o in caso di urgenza inviata anche via fax almeno 5 giorni prima della data fissata.

In detta lettera sarà indicato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà delle Associate.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, per alzata di mano, salvo i casi di nomina o rinnovo di cariche sociali nonché di esclusione di associate, in cui l'Assemblea decide a scrutinio segreto e con maggioranza sopra indicata.

Ogni delegato ha diritto ad un voto. Ogni Associata è rappresentata nelle Assemblee dalle persone da essa delegate ai sensi dell'art. 7, salvo il diritto di farsi rappresentare da un'altra Associata.

Ogni Associata non può rappresentare nelle Assemblee più di un'altra Associata.

Per le deliberazioni di modifica del presente Statuto, per quelle relative allo scioglimento dell'Associazione nonché per le deliberazioni relative alle modifiche del codice di autodisciplina delle attività delle Agenzie di incentivazione e conventions, l'Assemblea è validamente costituita, in unica convocazione, con la presenza di almeno la metà più una delle Associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, in tali ipotesi, dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 delle Associate presenti. Terrà fede delle deliberazioni assunte il libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritti dal Presidente.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO: Nomina e composizione**

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove membri, scelti fra i rappresentanti delle Associate e nominati dall'Assemblea ordinaria.

I Consiglieri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina, tra i suoi membri, un Presidente, che dura in carica quattro anni e due vice Presidenti, di cui uno vicario.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO: Poteri**

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri necessari per rappresentare l'Associazione. Tali poteri sono esercitati dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, può prendere provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione, solo dopo aver interpellato tre degli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare i programmi dell'Associazione secondo le direttive impartite dall'Assemblea, di amministrare i fondi associativi, nonché di svolgere ogni azione o iniziativa da esso ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere che controlla e segue la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo rende conto del proprio operato all'Assemblea delle Associate.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio dell'Associazione predispone un bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea.

Lo stesso Consiglio predispone altresì ogni anno un bilancio preventivo per l'anno successivo che deve essere approvato nello stesso termine di quello consuntivo.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO: Riunioni**

Art. 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno su iniziativa del Presidente e su richiesta di almeno tre Consiglieri. Le convocazioni devono essere diramate almeno quindici giorni prima della data di riunione a mezzo lettera contenente l'ordine del giorno o in caso di urgenza inviata anche via fax almeno cinque giorni prima della data fissata.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi membri. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

Di ogni riunione del Consiglio sarà redatto verbale sommario, il cui estratto verrà inviato in copia a tutte le Associate.

## **CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI**

### **Art. 20**

Il Consigliere che per tre volte consecutive non interviene, senza giustificato motivo, alle riunioni, è considerato dimissionario e verrà automaticamente sostituito da colui che è risultato primo tra i non eletti alle ultime votazioni.

Lo stesso criterio sarà eseguito nel caso in cui, per qualsiasi altro motivo, un Consigliere cessi dalla carica.

Qualora venissero a rendersi vacanti simultaneamente tre posti nel Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

## **REVISORE DEI CONTI**

### **Art. 21**

L'Assemblea ordinaria nomina ogni due anni uno o più Revisori dei conti, il quale ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discutono i bilanci preventivo e consuntivo e la situazione finanziaria dell'Associazione. Il Revisore vigila la gestione finanziaria dell'Associazione, convalida i bilanci e riferisce all'Assemblea di irregolarità che abbia a ravvisare nell'operato del Consiglio.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Art. 22**

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ordinaria ogni due anni ed è composto da 3 membri che durano in carica per il biennio e sono rieleggibili. Sono compiti del Collegio:

- a. esprimere pareri, a richiesta del Consiglio Direttivo, su comportamenti di Associati considerati lesivi degli interessi dell'Associazione e/o di uno o più Associati;
- b. esprimere pareri, a richiesta degli Associati, circa la regolare osservanza ed applicazione delle norme statutarie a cura degli organi dell'Associazione;
- c. definire in veste di amichevole composizione, ove rimessa alla determinazione del Collegio, ogni e qualsiasi controversia insorta fra Associazione e Associati o anche fra Associati, in quanto attinente al rapporto sociale, anche in relazione a preventivi e attribuzioni del Committente.

Il Collegio dei Probiviri provvede, senza particolari formalità con pronuncia vincolante tra le parti, fatta salva l'eventuale erogazione di sanzioni disciplinari ad opera dell'Assemblea dell'Associazione.

Qualora uno dei membri del Collegio cessi dalla carica o abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello di una delle parti soggette al procedimento, questi sarà automaticamente sostituito a titolo definitivo e/o temporaneo dall'Associato risultato primo fra i non eletti alle ultime votazioni.

## **DISCIPLINA DELLE ASSOCIATE**

### **Art. 23**

Ogni Associata è tenuta ad uniformarsi, nell'esercizio della sua attività, oltre che alle vigenti norme di legge, anche al codice di autodisciplina delle attività inerenti alle incentivazioni.

In ogni caso di accertata violazione delle regole del Codice di autodisciplina ad opera di un'Associata, sarà facoltà del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea le opportunità sanatorie fino alla radiazione dell'Associata stessa.

## **SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 24

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Milano, 1999